



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI  
LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI INFORMATIVI E  
STATISTICI  
DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE  
DIVISIONE 5  
Via G. Caraci, 36 - 00157 ROMA

Prot. 0081360/23.18.07 dell'11/10/2010

Alle Direzioni Generali Territoriali  
LL.SS.

All. : 2

Oggetto : Trasmissione indirizzo Autorità Centrale Rumena competente per le patenti di guida. Abrogazione circolare prot. n. 103305/23.18.07 del 30 novembre 2009.

Si fa seguito alla circolare prot. n. 65177/08.05.03 del 28 dicembre 2006, con la quale, nell'imminenza dell'entrata nell'Unione Europea della Bulgaria e della Romania, si dettavano disposizioni per l'applicazione anche a questi Stati di quanto previsto dalla direttiva 91/439/CEE, e successive modifiche, in materia di patenti di guida.(All.1)

Con particolare riferimento alla Romania, si comunica che l'indirizzo della competente Autorità centrale a cui restituire le patenti di guida rumene, dopo la conversione in patente italiana, nonché inviare notizie relative alle emissioni di duplicati o avvenuti riconoscimenti, è il seguente :

MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR  
DIRECTIA REGIM PERMISE DE CONDUCERE SI  
IMMATRICULARE A VEHICULELOR  
Sos. Pipera nr. 49, Sector 2  
014254 – BUCURESTI  
Tel./ Fax 004021.232.16.74  
e-mail : [drpciv@mira.gov.ro](mailto:drpciv@mira.gov.ro)  
web : <http://www.drpciv.mira.gov.ro>.

Alla medesima Autorità si dovranno rivolgere direttamente gli UMC qualora ravvedano la necessità di acquisire informazioni circa la validità o l'autenticità dei documenti di guida rumeni, così come previsto dalla sopraccitata direttiva ed in analogia con la prassi già in uso per gli altri Stati della UE.

Si raccomanda di fornire all'Autorità il proprio indirizzo completo, nonché eventuali numeri di fax o indirizzi di posta elettronica a cui far pervenire la risposta.

In merito al problema più volte rappresentato, di richiesta di conversione, duplicato o riconoscimento di patente conseguita per esame durante il periodo di residenza in Italia, si chiarisce quanto segue.

La direttiva 2006/126/CE ha ribadito il concetto, già introdotto dalla direttiva 91/439/CEE, di "residenza normale" quale requisito, tra gli altri, per il rilascio della patente di guida, chiarendo che per "residenza normale" debba intendersi il luogo in cui una persona dimora per almeno 185 giorni all'anno. Ne consegue che residenza anagrafica e residenza normale possano non coincidere.

Si ritiene pertanto che, nel caso in cui un titolare di patente comunitaria ne chieda la conversione, il duplicato o il riconoscimento, presentando certificazione o autocertificazione di residenza in Italia, e non potendo escludere che il documento sia stato rilasciato da altro Stato membro durante un periodo di "residenza normale", l'ufficio debba dare corso all'istanza. Sarà eventualmente la competente Autorità estera che ha emesso il documento che, rientrandone in possesso, in quanto restituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della citata Direttiva, o avendo avuto notizia di rilascio di duplicato o di avvenuto riconoscimento in Italia, potrà effettuare tutti gli ulteriori eventuali accertamenti, nonché adottare i provvedimenti che ritenga più opportuni.

Nell'ottica di agevolare quanto più possibile lo scambio di informazione tra gli Stati, si raccomanda di evidenziare detta circostanza nella nota di restituzione dei documenti convertiti o di informazione di avvenuto rilascio di duplicato o di avvenuto riconoscimento.

Per tutto quanto sopra la circolare prot. n 103305/23.18.07 del 30 novembre 2009 è abrogata.(All.2)

**Le Direzioni Generali Territoriali in indirizzo sono cortesemente invitate a diramare la presente a tutti gli Uffici della Motorizzazione dipendenti per competenza territoriale, affinché attuino le disposizioni illustrate.**

IL DIRETTORE GENERALE  
(Arch. Maurizio Vitelli)